



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ  
Struttura Crisi d'Impresa - Unità Gestione Vertenze

### VERBALE DI ACCORDO

*Ex artt. 47 della L. 428/90 e 63, comma 4, d.lgs. 270/99*

L'anno duemiladodici, il giorno ventitré del mese di gennaio in Roma, si sono incontrate formalmente convocate presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico,

la Società **Agile S.r.l. in A.S.** (di seguito "Cedente") rappresentata dai Commissari Straordinari dott.ssa Stefania Chiaruttini, Avv. Oreste Michele Fasano e Avv. Francesco Dimundo, assistiti dall'Avv. Adelio Riva,

la Società **TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.r.l.** (di seguito "Cessionaria o "Acquirente") nella persona del Dr. Ing. Fabio Faltoni,

le **OO.SS.** di categoria nazionale e territoriali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM-UIL, UGL METALMECCANICI, UILCOM UIL Basilicata ed unitamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali

(di seguito tutti indicati come le Parti)

al fine di esperire l'esame congiunto per la procedura di cui all'art. 47 della L. 428/90, e successive modifiche ed integrazioni.

### PREMESSO CHE

- in data 15 luglio 2010 il Tribunale di Roma ha ammesso la Società Agile alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, dopo aver dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 159 del 19 aprile 2010;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 23 luglio 2010, la Agile Srl è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria e sono stati nominati i Commissari, Dr. Pertile, Avv. Oreste Michele Fasano e Avv. Francesco Dimundo; con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 27 luglio 2010 è stata nominata la dott.ssa Stefania Chiaruttini, in sostituzione del Dr. Pertile;

- successivamente i Commissari Straordinari, previa autorizzazione del suddetto Ministero, in data 8 ottobre 2010 hanno pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'invito a manifestare interesse per l'acquisto o l'affitto degli "assets" in capo ad AGILE;
- in data 11 novembre 2010, i Commissari Straordinari hanno presentato al competente Ministero, il Programma di cessione ai sensi del combinato disposto dagli art. 27 e 54 ss. del D. Lgs. 270/99; che è stato successivamente autorizzato con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 7 marzo 2011;
- in data 17 giugno 2011 è stata approvata la "Direttiva Romani", che ha fissato le regole per la gara del combinato Eutelia-Agile, con cui è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 55 comma 1 bis, del D.Lgs 270/99, come introdotto dall'art. 8 comma 3, D.L 70/2011;
- in data 12 luglio 2011 sono stati pubblicati i bandi di cessione Agile-Eutelia dai Commissari Straordinari;
- la TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl ha sottoposto ai Commissari Straordinari la propria domanda di partecipazione alla Procedura di vendita ed in data 23 settembre 2011, ha presentato ai commissari un'offerta vincolante nell'ambito del Bando di vendita dei rami aziendali IT ("Ramo IT") e Call Center ("Ramo Call Center") facenti capo ad Agile Srl in Amministrazione Straordinaria;
- che tale offerta è basata sui dati e sulle informazioni come rappresentati da Agile s.r.l. in A.S. a TBS IT in sede di due diligence e nelle successive comunicazioni;
- all'esito dell'esame delle offerte vincolanti, i Commissari Straordinari hanno selezionato la TBS IT (d'ora in avanti TBS), quale aggiudicataria della procedura di Vendita di cessione del Ramo d'azienda, i Commissari hanno presentato, in data 22 novembre 2011, con propria istanza, la proposta al Ministero dello Sviluppo Economico, con successive integrazioni datate 12 dicembre 2011;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, su parere positivo del Comitato di sorveglianza ha approvato, in data 13 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 270/99 la proposta dei Commissari Straordinari individuando la TBS, quale aggiudicatario della procedura di Vendita;
- con comunicazione ex. art. 47, legge 428/1990, inviata in data 13 dicembre 2011, TBS ed Agile srl in A.S., hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge, informando le OO.SS e le RSU di cui al medesimo art. 47, dei motivi dell'operazione societaria, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali, indicate nella succitata comunicazione;
- in data 19 dicembre 2011, è stato avviato il previsto confronto sindacale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

plus J. Di S. S.

- durante il predetto confronto le Società, richiamando quanto già enunciato nella informativa del 13 dicembre 2011 – a cui si rinvia integralmente, anche con specifico riferimento all'operazione ivi descritta - hanno illustrato il contesto generale, le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro ramo d'azienda e del personale coinvolto; il confronto è proseguito nei giorni 12/01/2012 e 23/01/2012.
- Le OOSS e le RSU dichiarano di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 47 della legge 428/90.

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- TBS ha presentato offerta di acquisto nell'ambito del Bando di vendita dei rami aziendali IT ("Ramo IT") e Call Center ("Ramo Call Center") facenti capo ad Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria per l'attuazione del Piano Industriale qui di seguito indicato, ed a cui si rinvia integralmente nella comunicazione di TBS del 13 dicembre 2011;
- nell'ambito del suddetto Piano Industriale, è prevista l'assunzione, alle dipendenze dell'offerente di dipendenti della Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, secondo il numero, le modalità, i termini e i tempi precisati nel Piano stesso;
- successivamente alla data di formalizzazione del contratto di cessione prevista entro il Gennaio 2012, la società Cessionaria TBS, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 270/99 - e nei limiti e nelle condizioni indicate nelle disposizioni di cui al presente Accordo, anche ai sensi dell'art. 47, commi 4bis e 5 legge 428/90 e della normativa speciale ivi prevista, - a costituire *ex novo* rapporti di lavoro rispetto a quelli già in essere tra la Cedente ed i soli dipendenti individuati in relazione alle professionalità richieste dalla Cessionaria, come indicato nell'ambito della proposta TBS del 13 dicembre 2011 e come precisate nel presente accordo ;
- Qui di seguito sono indicati gli elementi fondamentali dell'offerta come elaborati anche a seguito del confronto in sede ministeriale di cui alle premesse.

\* \* \*

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

2) Le parti stipulano il presente accordo a definizione della procedura ex artt. 47 legge n. 428/90 e 63, comma 4, d.lgs. 270/99 e si danno reciprocamente atto che nulla osta alla formalizzazione dell'offerta di acquisto presentata da TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. ("acquirente" o "società acquirente"), con sede in Trieste (TS), in via Gallina n. 4, (C.F. 01165260322), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ital TBS Telematic & Biomedical Services Spa, nell'ambito del Bando di vendita dei rami aziendali IT ("Ramo IT") e Call Center ("Ramo Call Center") facenti capo ad Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria; ciò alle condizioni e con le modalità di seguito in dettaglio descritte.

3) Più in particolare, le parti convengono l'assunzione alle dipendenze dell'acquirente di dipendenti della Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria; e ciò secondo il numero, le modalità, i termini e i tempi precisati nel presente accordo.

4) Per lo sviluppo del Piano Industriale, le parti concordemente convengono sulla necessità, per l'acquirente, di un fabbisogno di unità lavorative, che verranno assunte tra i dipendenti facenti capo alla procedura.

L'assunzione di detti lavoratori potrà essere effettuata direttamente dalla società TBS IT, da TBS Group S.p.A. o da altra società da questa controllata, quali (in via meramente esemplificativa e non esaustiva) EBM, Insiel Mercato o TeSAN.

Per tale ultima eventualità, i dipendenti assunti da parte di società controllata dall'acquirente saranno comunque computati nel numero di unità lavorative di cui al presente accordo, qualora la loro assunzione sia funzionale agli obiettivi di Piano.

Il tutto nelle forme, con le modalità e nei termini di seguito descritti.

**4.a) Per il periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012, si procederà all'assunzione, entro il 28 febbraio 2012, di complessive 137 risorse a tempo indeterminato, nonché di complessive ulteriori 80 risorse con rapporto di lavoro a tempo determinato, sempre entro il 28 febbraio 2012.**

Le parti concordano espressamente che l'individuazione e specificazione dei lavoratori così determinati numericamente potrà avvenire anche successivamente alla stipula del contratto di cessione e quindi dopo l'inizio della sua efficacia, in ragione dell'estrema urgenza del passaggio di consegne.

Per i lavoratori da assumere a tempo determinato, attualmente in servizio o provenienti da una CIGS o CIGO, le parti espressamente convengono che, tra le causali ammissibili disciplinate dalla normativa vigente, viene concordemente individuata - e quindi definita e ratificata dalle parti con il presente accordo, ove occorra anche ai sensi del d.lgs. 368/2001 - anche la specifica causale concretantesi nell'avvio ed implementazione del Piano Industriale e nelle correlate esigenze, tecnico/organizzative e produttive, di definizione dello stabile assetto operativo della società acquirente.

Del pari, le parti si danno reciprocamente atto che, nei casi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, tale "status" soggettivo costituisce condizione, anche di per sé solo, idonea e sufficiente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle succitate causali.

Al contempo, le parti confermano e ratificano - con concorde ricognizione da valere alla stregua di normativa contrattuale collettiva - che, attesa la fase di "start up" ed avvio di attività da parte dell'acquirente, il presente accordo costituisce anche, per quel che possa occorrere, disciplina derogatoria dei limiti percentuali sui contratti a termine, ove stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Più in particolare, all'avvio del piano stesso – e quindi entro il 28 febbraio 2012, nei termini sopra precisati - saranno assunte complessivamente 217 unità secondo la seguente ripartizione:

Ramo IT	Ramo Call Center	Totale
194	23	<b>217</b>

Trattasi in particolare di:

- **185 unità**, risorse tecniche del **Ramo IT**;
- **9 unità ulteriori nel Ramo IT**, quali Sales e G&A;
- **23 unità del Ramo Call Center**

Inoltre, l'acquirente precisa che è prevista l'assunzione, sempre entro il 28 febbraio 2012, di n. 3 risorse attualmente inquadrati in Agile come dirigenti, che, come più avanti meglio precisato, avverrà mediante costituzione *ex novo* del relativo rapporto di lavoro con i dipendenti interessati, senza continuità con il rapporto preesistente; con applicazione del CCNL dirigenti di aziende industriali – o applicazione del CCNL metalmeccanici per l'inquadramento attribuito - e trattamento economico da ridefinire in coerenza con le esigenze del Piano Industriale. Nessuna di tali figure dirigenziali sarà inclusa nella cessione e, conseguentemente, non troveranno applicazione le previsioni contenute nel presente accordo.

Gli obiettivi di *Business Plan* perseguiti dall'acquirente richiedono una adeguata copertura territoriale, con il mantenimento, ove possibile – e comunque in coerenza coi costituendi modelli organizzativi aziendali – dei presidi operativi nelle Regioni dove l'acquirente medesima sarà attiva; e ciò in ogni caso senza vincoli di continuità con la pregressa situazione e con la scelta del personale da reclutare.

4.A.2.) Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2012, la società acquirente procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 67 unità, sì da garantire, alla data del 31 dicembre 2012, una forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, pari a complessivi 207 dipendenti a tempo indeterminato e 13 dipendenti a tempo determinato.

Resta espressamente inteso – ed a ciò le parti prestano il relativo espresso consenso con la sottoscrizione del presente accordo – che la costituzione dei 207 rapporti di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 potrà avvenire sia mediante conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in corso di esercizio, sia mediante reclutamento *ex novo* di altre risorse provenienti da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.

4.b.) Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, la società acquirente procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 51 unità, sì da garantire, alla data del 31 dicembre 2013, una forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, pari a complessivi 258 dipendenti a tempo indeterminato.

Resta espressamente inteso – ed a ciò le parti prestano il relativo espresso consenso con la sottoscrizione del presente accordo – che la costituzione dei 51 rapporti di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2013 potrà avvenire sia mediante conversione dei residui

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel 2012 ovvero di quelli eventualmente stipulati nell'esercizio in corso, sia mediante reclutamento *ex novo* di altre risorse provenienti da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.

**4.b.a.)** Le parti altresì espressamente convengono che l'assunzione a tempo indeterminato delle 51 unità di cui al punto 4.b.) che precede, è espressamente condizionata all'avveramento della seguente duplice espressa condizione:

(i) del raggiungimento da parte della società acquirente, entro la fine del 2012, di un fatturato minimo su base annua direttamente riconducibile all'Area IT di € 14,4 mln (euro quattordicimilioniquattrocentomila/00); il valore del fatturato sarà riproporzionato pro rata temporis in relazione al periodo effettivo fra la data di efficacia della cessione ed il 31/12/2012.

(ii) che il tempo medio ponderato di pagamento da parte dei soli clienti attivi all'atto della cessione avvenga entro e non oltre 180 giorni dalla data di emissione fattura.

Il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in azienda - e/o presso le società controllate dall'acquirente - al secondo anno, al verificarsi della sopradescritta duplice condizione, potrà pertanto essere pari a **258** unità.

**4.c.)** Solo nell'ipotesi in cui la società acquirente dovesse raggiungere, entro la fine del 2012, un fatturato minimo su base annua (riproporzionato pro rata temporis) direttamente riconducibile all'Area IT di € 15,4 mln (euro quindicimilioniquattrocentomila/00) quest'ultima procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 61 unità (e, quindi, di ulteriori dieci unità rispetto all'ipotesi di cui al punto 4.b) che precede), sì da garantire, alla data del 31 dicembre 2013, una forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, pari a complessivi 268 dipendenti a tempo indeterminato.

**4.d.)** Solo nell'ipotesi in cui la società acquirente dovesse raggiungere entro la fine del 2012, di fatturato minimo su base annua (riproporzionato pro rata temporis) direttamente riconducibile all'Area IT di € 16,4 mln (euro sedicimilioniquattrocentomila/00) quest'ultima procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 73 unità (e, quindi, di ulteriori 22 unità rispetto all'ipotesi di cui al punto 4.b) che precede), sì da garantire, alla data del 31 dicembre 2013, una forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, pari a complessivi 280 dipendenti a tempo indeterminato

**4.d.a.)** Le eventuali assunzioni di cui ai punti 4.c.) e 4.d.) che precedono restano sempre subordinate all'avveramento della duplice condizione di cui al punto 4.b.a.) sub (i) ed (ii) e potranno avvenire sia mediante conversione dei residui contratti di lavoro a tempo determinato, sia mediante reclutamento *ex novo* di altre risorse provenienti da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.

**4.e.)** Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, la società acquirente procederà alla assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità lavorative, in misura tale da garantire, alla data del 31 dicembre 2014, una forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, pari a complessivi 358 dipendenti a tempo indeterminato. Resta

espressamente inteso - ed a ciò le parti prestano il relativo espresso consenso con la sottoscrizione del presente accordo - che la costituzione degli ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino a concorrenza dei 358 complessivi alla data del 31 dicembre 2014, potrà avvenire sia mediante conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente

stipulati nell'esercizio in corso, sia mediante reclutamento *ex novo* di altre risorse provenienti da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.

**4.e.a.)** Le parti altresì espressamente convengono che l'assunzione a tempo indeterminato delle ulteriori unità di cui al punto 4.e.) che precede, è espressamente condizionata all'avveramento della seguente duplice espressa condizione:

(i) raggiungimento da parte della società acquirente, entro la fine del 2013, un fatturato minimo direttamente riconducibile all'Area IT di € 18,7 mln (euro diciottomilionisettecentomila/00);

(ii) che il tempo medio ponderato di pagamento da parte dei soli clienti attivi all'atto della cessione avvenga entro e non oltre 180 giorni dalla data di emissione fattura.

Il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in azienda - e/o presso le società controllate dall'acquirente - al terzo anno, al verificarsi della sopradescritta duplice condizione, potrà pertanto, come detto essere pari a 358 unità.

**4.f.)** Solo nell'ipotesi in cui la società acquirente dovesse raggiungere, entro la fine del 2013, un fatturato minimo direttamente riconducibile all'Area IT di € 20,7 mln (euro ventimilionisettecentomila/00) quest'ultima procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 120 unità (e, quindi, di ulteriori venti unità rispetto all'ipotesi di cui al punto 4.e.a. che precede).

**4.g.)** Solo nell'ipotesi in cui la società acquirente dovesse raggiungere, entro la fine del 2013, un fatturato minimo direttamente riconducibile all'Area IT di € 22,7 mln (euro ventiduemilionisettecentomila/00) quest'ultima procederà alla assunzione a tempo indeterminato di 145 unità (e, quindi, di ulteriori 45 unità rispetto all'ipotesi di cui al punto 4.e.a.) che precede).

**4.g.a.)** Le eventuali assunzioni di cui ai punti 4.f.) e 4.g.) che precedono restano sempre subordinate all'avveramento della duplice condizione di al punto 4.e.a.) e potranno avvenire sia mediante conversione dei residui contratti di lavoro a tempo determinato, sia mediante reclutamento *ex novo* di altre risorse provenienti da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.

**4.h)** Fermo restando l'intendimento delle parti a valutare ogni possibile soluzione anche preventiva, specie con riferimento a situazioni connotate da particolare criticità, le parti medesime si impegnano coerentemente ad operare, con cadenza almeno semestrale, verifiche circa i vincoli di piano (tempi di pagamento ed obiettivi di fatturato) relativi alle commesse attive, al fine di valutare iniziative - anche congiunte - di sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti degli interlocutori negoziali e/o istituzionali.

**4.i.)** Per maggiore chiarezza interpretativa, le parti precisano e confermano che le assunzioni previste al 31 dicembre 2014, devono comunque intendersi al lordo (e, quindi, numericamente comprensivo) dei dipendenti eventualmente assunti dall'acquirente al 31 dicembre 2013 in aggiunta rispetto alle 51 unità di cui al punto 4.b.).

Ne consegue che, alla predetta data del 31 dicembre 2014, la forza lavoro riveniente da Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria sarà - e sempre nel solo caso di avveramento delle condizioni presupposte di cui ai punti 4.b.a. e 4.e.a. che precedono - pari ad un numero variabile tra le 358 e le 403 unità, a seconda degli obiettivi di fatturato in concreto conseguiti, tutte a tempo indeterminato.

Le parti precisano inoltre che il fatturato di cui ai superiori punti 4.b), 4.b.a), 4.c), 4.d), 4.d.a), 4.e), 4.e.a), 4.f), 4.g), 4.g.a) si riferisce al fatturato realizzato dal Ramo IT di Agile dopo la data di efficacia della cessione a TBS IT.

4.l.) Le parti convengono che al presente accordo non troveranno applicazione le previsioni di cui agli artt. 4, quater e 4 sexties del Dlgs 368/2001; con conseguente relativa espressa esclusione del diritto di precedenza su nuove assunzioni, per i lavoratori a tempo determinato reclutati dall'acquirente nei termini sopra precisati.

4.m.) Resta del pari espressamente previsto – ed a ciò le parti prestano il relativo consenso – che, trattandosi di costituzione *ex novo* di rapporti di lavoro in capo all'acquirente, quest'ultima non sarà tenuta ad alcun titolo al pagamento di emolumenti di sorta riconducibili e/o ricollegabili ai rapporti di lavoro già in essere con Agile S.r.l., ivi incluse le competenze tutte correlate alla cessazione dei rapporti medesimi, quali in via meramente esemplificativa: differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie residue, scatti, TFR, preavviso e relativa indennità sostitutiva, permessi, ROL, festività abolite, straordinari, indennità, premi produzione e quant'altro.

\* \* \*

5.) Ferme restando le suesposte previsioni, le parti intendono altresì delineare in via programmatica anche ipotesi di sviluppo delle attività svolte dall'acquirente (e del Gruppo TBS in genere) e, segnatamente, quelle correlate alla crescente domanda di efficienza e innovazione di servizio che nasce dalle Regioni, in special modo quelle Regioni che ospitano le Sedi di Agile e che si sono dichiarate disponibili a supportare i suddetti programmi di sviluppo, anche nell'ottica di salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori assegnati a dette sedi.

Le parti quindi, allo stato, ipotizzano che, qualora detti programmi di sviluppo dovessero determinare una ricaduta in termini di nuovo fatturato direttamente riconducibile all'Area IT, in misura pari ad almeno ulteriori €16 mln (sedecimilioni/00) su base annua al 31 dicembre 2014 – e, quindi, aggiuntivi rispetto ai ricavi attesi, pari a €26,8 mln (ventiseimilioniottocento/00), previsti al punto 3.1.1.1. dell'Offerta Tecnica, da intendersi qui integralmente richiamato – , la società acquirente darà corso ad assunzioni fino ad un massimo di 200 unità lavorative.

Questa stima dipende ovviamente anche da fattori fuori dal controllo della società TBS IT e del Gruppo TBS, in quanto dipenderanno da investimenti regionali e volontà politica di concreto supporto all'innovazione e nel nostro caso all'occupazione.

Le suddette unità lavorative saranno, ove possibile, reclutate tra i lavoratori attualmente in forza ad Agile, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, anche correlate alle professionalità richieste e all'area di appartenenza, come previsto all'art. 7.4.

5.a.) Resta tuttavia espressamente inteso – ed a ciò le parti prestano il relativo consenso con la sottoscrizione del presente accordo – che anche le eventuali assunzioni previste al punto 5) che precede, ove in concreto attuate, dovranno comunque intendersi al lordo (e, quindi, numericamente comprensivo) dei dipendenti eventualmente assunti in forza delle pattuizioni di cui al punto 4) che precede.

\* \* \*

7.) Ferme restando le entità numeriche sopradescritte, con il presente accordo ex art. 47 legge 428/90 le parti intendono altresì definire le "ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro", così come previsto dall'art. 63, 4° comma, del d.lgs 270/99; e ciò ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 47, commi 4bis e 5, legge 428/90 e ferma restando la coerente inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 2112 cod. civ..



Il tutto nelle forme, nei termini e con le modalità di seguito precisati..

**7.1.)** Si conviene che la sostenibilità del Piano Industriale dell'acquirente si basa sulla condizione che il costo medio del lavoro per il personale assunto (e, quindi comprensivo di tutti gli oneri a carico azienda, anche contributivi), sia non superiore ad Euro 41.000,00 (quarantunomila/00), e che tale costo resti costante in corso di piano. Tale condizione è essenziale nell'equilibrio del presente accordo. Sono fatti salvi i minimi retributivi tabellari inderogabili.

Le parti riconoscono e confermano con il presente accordo, anche ai sensi dell'art. 47, commi 4bis e 5 legge 428/90,, che ai rapporti di lavoro costituiti *ex novo* con l'acquirente, come descritti ai punti che precedono, non troveranno applicazione gli accordi aziendali già in vigore presso Agile S.r.l. e tutte le relative condizioni economiche e normative che ne conseguono.

Le parti si danno reciprocamente atto che il mutato perimetro di attività aziendale impone una nuova piattaforma di relazioni industriali.

Le parti medesime si impegnano pertanto ad incontrarsi entro tre mesi dalla data di efficacia della cessione, al fine di definire detta nuova piattaforma.

E' prevista la generale applicazione del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, quale disciplina collettiva unitaria dei rapporti instaurati a seguito del presente accordo con relativa rimodulazione dei trattamenti economici e normativi in coerenza con il nuovo CCNL applicato.

**7.2.)** La struttura della retribuzione viene stabilita come segue:

a) Retribuzione base come da Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, relativa al livello di inquadramento offerto.

Nell'ipotesi in cui il livello offerto con l'assunzione *ex novo* presso l'acquirente è pari a quello in godimento del lavoratore presso Agile S.r.l.:

- se è più alta la retribuzione base del CCNL Metalmeccanici, la quota eccedente assorbe il superminimo individuale assorbibile di cui alla successiva lettera b);
- se, viceversa, la retribuzione base del CCNL Metalmeccanici è più bassa, la differenza a saldo confluisce nel terzo elemento collettivo di cui alla lettera c).

Qualora il livello offerto con l'assunzione *ex novo* sia inferiore rispetto a quello in godimento presso Agile S.r.l., la parte eccedente di retribuzione base precedentemente percepita confluisce nel superminimo individuale assorbibile di cui alla lettera b), e può essere pertanto ridotta in sede di prima offerta, o successivamente riassorbita;

b) Eventuale Superminimo individuale riassorbibile

c) Eventuale Terzo elemento collettivo, per il quale, ai soli fini della determinazione del relativo importo, si prendono a riferimento gli elementi retributivi attualmente in godimento e derivanti dalla pregressa contrattazione collettiva aziendale, quali – ove esistenti - il premio di produzione, l'ex elemento di merito, il sovra minimo collettivo, il minimo conglobato aziendale.

Ai fini del mantenimento del costo medio, il trattamento retributivo potrà pertanto essere rimodulato in maniera differente a livello delle singole unità.

Il terzo elemento collettivo non sarà assorbito da futuri aumenti tabellari da CCNL, mentre sarà assorbito da istituti derivanti da futuri accordi aziendali e/o dalla armonizzazione con i trattamenti in essere in altre società del gruppo, qualora si verificano operazioni di fusione, cessione od incorporazione.

Le parti convengono altresì espressamente – con concorde ricognizione da valere alla stregua di normativa contrattuale collettiva - che gli importi erogati a tale titolo (terzo elemento collettivo) non saranno computati ai fini della definizione dei ratei di mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e, in genere, degli istituti indiretti, e non concorreranno alla determinazione della paga oraria e giornaliera e degli elementi variabili della retribuzione.

Per quant'altro qui non espressamente previsto, troverà integrale applicazione il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.

Le parti prestano concorde consenso ed esprimono condivisione a tutte le previsioni di cui al presente articolo, ribadendo, per quel che possa occorrere, il carattere novativo delle assunzioni di cui trattasi; con correlata inapplicabilità sia dell'art. 2112 cod. civ., sia dell'art. 2103 cod. civ., rispetto alle situazioni connotanti i pregressi distinti rapporti di lavoro con Agile S.r.l.

L'acquirente precisa che tale ricognizione deve intendersi valida ed efficace anche con riferimento ai dipendenti reclutati da Agile S.r.l. con qualifica dirigenziale, come previsto al punto 4.a.) che precede; ferma restando comunque l'inapplicabilità ai predetti soggetti delle ulteriori previsioni contenute nel presente accordo, come anche precisato al punto 7.5.) che segue.

**7.2.a.)** Inoltre, ai fini del raggiungimento dell'indicato obiettivo di riduzione del costo medio, l'assunzione del singolo lavoratore potrà essere espressamente subordinata all'accettazione di un trattamento economico e normativo inferiore - salvi ed impregiudicati i minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicando relativamente alla posizione offerta - rispetto a quello attualmente in godimento e rinuncia ad ogni connessa rivendicazione.

In relazione a quanto sopra, le assunzioni saranno subordinate:

- alla adesione espressa dei singoli al presente accordo ex art. 47 legge 428/90, da formalizzare all'atto della sottoscrizione della lettera di assunzione in capo all'acquirente;
- alla sottoscrizione di un accordo individuale avente coerente oggetto, secondo il testo allegato al presente accordo e controfirmato dalle parti, sì da costituirne parte integrante e costitutiva, e da valere anche quale preventivo assenso delle parti sociali alla eventuale ratifica di detti accordi nelle sedi istituzionali, con gli effetti di inoppugnabilità ex art. 2113 cod. civ..

**7.3.)** Resta pertanto inteso che il rifiuto del singolo lavoratore alla assunzione *ex novo* alle dipendenze dell'acquirente, nelle forme e nei termini previsti al punto 7.2. che precede, potrà costituire motivo di esclusione dello stesso dal novero dei dipendenti reclutabili anche per le eventuali assunzioni successive.

**7.4.)** Al contempo, sempre in caso di rifiuto di uno o più lavoratori alla assunzione *ex novo* alle dipendenze dell'acquirente, nelle forme e nei termini previsti al punto 7.2. che precede, quest'ultima proporrà l'assunzione, alle medesime condizioni, ad altri lavoratori ricompresi nella stessa area di competenza ed ambito geografico. Qualora, all'esito di detta specifica ricognizione, una o più posizioni dovessero rimanere vacanti per effetto del rifiuto di tutti i potenziali candidati, ricompresi nella stessa area di competenza ed ambito geografico - oppure per l'assenza, ad insindacabile giudizio dell'acquirente, all'interno di personale Agile, in detto ambito geografico, di competenza adeguata per la copertura delle posizioni di riferimento - l'acquirente potrà rivolgersi al mercato esterno; con conseguente proporzionale riduzione del numero di assunzioni previste nel presente accordo.

Le parti intendono sviluppare ogni possibile sinergia con i soggetti istituzionali competenti per la creazione ed il rafforzamento delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Piano industriale. .

L'acquirente medesimo potrà altresì valutare il ricorso a personale Agile in ambiti geografici diversi rispetto a quelli di specifica competenza.

**7.5.)** Relativamente alle figure dirigenziali di cui al presente accordo, l'acquirente fa presente che l'assunzione sarà instaurata ex novo con i dipendenti interessati, senza continuità con il rapporto preesistente; con applicazione del CCNL dirigenti di aziende industriali e trattamento economico da ridefinire in coerenza con le esigenze del Piano Industriale. Nessuna figura dirigenziale sarà inclusa nella cessione.

\* \* \*

**8.)** Le parti altresì espressamente convengono che – stante "il trasferimento solo parziale" dei lavoratori oggi in forza ad Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze dell'offerente, giusta art. 63, 4° comma, d.lgs. 270/99 – la scelta dei dipendenti da assumere, fermi le entità numeriche, i requisiti e le condizioni economico – normative di cui sopra, avverrà secondo valutazione discrezionale e insindacabile dell'offerente medesima.

Tale valutazione sarà correlata alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, da determinarsi anche in funzione di criteri quali la sede di provenienza e/o la provincia di residenza/domicilio e, ove occorra, all'esito di selezioni da svolgersi mediante disamina dei curricula, degli "skills" e di eventuali colloqui individuali e prove attitudinali, secondo modalità rimesse alla determinazione dell'acquirente medesimo.

Quanto sopra precisato in ordine alla discrezionalità e insindacabilità viene espressamente recepito e formalizzato nel presente accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90; e ciò nell'ambito della necessaria esatta determinazione delle obbligazioni a carico dell'acquirente, giusta art. 63, comma 4°, d.lgs 270/99.

**8.1.)** Fermo restando quanto sopra, l'acquirente – pur non essendo a ciò espressamente tenuta, tantomeno in forza di vincolanti criteri selettivi e/o di formazione di graduatorie o griglie ponderate di sorta –, nella individuazione del personale da reclutare *ex novo*, valuterà anche la posizione di dipendenti che, comunque necessariamente rispondenti ai profili professionali coerenti alle esigenze tecnico/organizzative e produttive aziendali, presentino particolari situazioni soggettive, riguardo all'età anagrafica e/o ai carichi di famiglia.

**9.)** Le parti si obbligano ad eseguire il presente accordo con correttezza e buona fede; con ogni relativa conseguente determinazione, ove occorra anche ex art. 1460 cod. civ.

**10.)** Il Ministero dello Sviluppo Economico si impegna ad attivare attività di monitoraggio per verificare gli impegni dell'azienda acquirente derivanti dal presente Accordo.

\* \* \*

Le OO.SS. di categoria nazionali Fiom CGIL, Fim Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici e Uilcom Uil Basilicata sottoscrivono il presente accordo per integrale condivisione del relativo contenuto, rappresentando al contempo la determinazione di subordinarne l'efficacia all'approvazione nel

percorso di consultazione da esse autonomamente stabilito. Tale approvazione sarà comunicata a mezzo fax ai nn. 063215283 e 0245488692 dalle OO.SS. nazionali medesime entro e non oltre le ore 23.59 del 25/01/2012. TBS IT ed Agile s.r.l. in A.S., prendono atto di quanto sopra, precisando espressamente che la mancata approvazione nel termine essenziale suddetto determinerà la caducazione di effetti del presente accordo, che dovrà intendersi pertanto tamquam non esset.

\* \* \*

Con al sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano correttamente esperita la procedura ex art. 47 L.n. 428/990 con piena e reciproca soddisfazione.

Roma, 23 gennaio 2012.

**Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**


I Commissari Straordinari

Avv. Oreste Michele Fasano



Dr.ssa Stefania Chiaruttini,


Avv. Francesco Dimundo




(assistiti da Avv. Riva)

**TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l.**

Procuratore Speciale Ing. Fabio Faltoni



POSS



RSU

## VERBALE DI ACCORDO

### TRA

la Società **TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.r.L.** (di seguito anche "La Società") nella persona del procuratore speciale Dr. Ing. Fabio Faltoni,

### E

Il/la sig./sig.ra....., nato/a a ..... il .....  
....., residente in ....., Via.....  
n..... (di seguito "Il Lavoratore")

### PREMESSO CHE

- la TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl ha, ha presentato ai commissari di Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria un'offerta vincolante nell'ambito del Bando di vendita dei rami aziendali IT ("Ramo IT") e Call Center ("Ramo Call Center") facenti capo alla stessa Agile Srl in Amministrazione Straordinaria;
- che tale offerta è basata sui dati e sulle informazioni come rappresentati da Agile s.r.l. in A.S. a TBS IT in sede di *due diligence* e nelle successive comunicazioni;
- all'esito dell'esame delle offerte vincolanti, i Commissari Straordinari hanno selezionato la TBS IT (d'ora in avanti TBS), quale aggiudicataria della procedura di Vendita di cessione del Ramo d'azienda;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, su parere positivo del Comitato di sorveglianza ha approvato, in data 13 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 270/99 la proposta dei Commissari Straordinari individuando la TBS, quale aggiudicatario della procedura di Vendita;
- con comunicazione ex. art. 47, legge 428/1990, inviata in data 13 dicembre 2011, TBS ed Agile srl in A.S., hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge, informando le OO.SS e le RSU di cui al medesimo art. 47, dei motivi dell'operazione societaria, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali, indicate nella suddetta comunicazione;



- in data 19 dicembre 2011, è stato avviato il previsto confronto sindacale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- durante il predetto confronto la Società ha illustrato il contesto generale, le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro ramo d'azienda e del personale coinvolto; il confronto è proseguito nei giorni 12/01/2012 e 23/01/2012;
- in data 23 gennaio 2012 è stato sottoscritto verbale di accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90, che si allega al presente atto (*sub* Allegato A), si da costituire, per quanto di specifica ragione, parte integrante e costitutiva;
- in forza di detto accordo sindacale la TBS si è impegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 270/99 - e nei limiti e nelle condizioni indicate nelle disposizioni di cui al predetto Accordo, anche ai sensi dell'art. 47, *commi 4bis* e 5 legge 428/90 e della normativa speciale ivi prevista,,- a costituire *ex novo* rapporti di lavoro rispetto a quelli già in essere tra Agile S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ed i soli dipendenti individuati in relazione alle professionalità richieste dalla Società;
- ai sensi di quanto previsto al punto 7.2.a.) dell'accordo sindacale, le parti hanno altresì testualmente previsto che le assunzioni *ex novo* dei singoli lavoratori sono espressamente subordinate: (i) alla adesione espressa dei singoli all'accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90; (ii) alla sottoscrizione di un accordo individuale vincolante, avente coerente oggetto;
- con il presente verbale le parti intendono dare attuazione alla sopra richiamata previsione di cui al punto 7.2.a.) del verbale di accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90.

Tanto premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue.

\* \* \*

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Le parti, coerentemente a quanto previsto al punto 7.2.a.) del verbale di accordo sindacale del 23 gennaio 2012, confermano la propria volontà di dare corso alla costituzione *ex novo* di un rapporto di lavoro tra la Società e il Lavoratore; e ciò alle condizioni tutte di cui alla lettera di assunzione che, controfirmata dalle parti, si

allega al presente atto (*sub* Allegato B) in ulteriore esemplare, sì da costituire parte integrante e costitutiva.

3) Conseguentemente, il Lavoratore presta il proprio consenso ed esprime condivisione a tutte le previsioni contrattuali contenute nella predetta lettera di assunzione, ribadendo il carattere novativo dell'assunzione stessa; con correlata inapplicabilità sia dell'art 2112 cod. civ., sia dell'art. 2103 cod. civ., rispetto alle situazioni connotanti i pregressi distinti rapporti di lavoro con Agile S.r.l..

4) Atteso il carattere novativo dell'assunzione di che trattasi, il Lavoratore dichiara e conferma di non aver nulla a pretendere dalla TBS, ad alcun titolo o causale, per qualsivoglia diritto, pretesa ed azione riconducibile e/o ricollegabile al pregresso distinto rapporto di lavoro con Agile S.r.l. e/o alla sua cessazione; con relativa esclusione di responsabilità della medesima TBS, anche in via solidale e/o residuale.

5) La TBS, sempre a mezzo del suo legale rappresentante, prende atto delle dichiarazioni ricognitive ed abdicative formulate dal lavoratore, nelle forme ed alle condizioni espressamente indicate ai punti 3) e 4) che precedono, condividendole ed accettandone i relativi contenuto ed effetti.

TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl

Sig./sig.ra.....

....., lì..... 2012

